

## Edizione di venerdì 24 luglio 2015

### IVA

#### [Auto in uso promiscuo al dipendente: cambi di utilizzo e rettifica Iva](#)

di Luca Caramaschi

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [L'opzione per il regime dei minimi nel 2015](#)

di Alessandro Bonuzzi

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

#### [Responsabilità sempre sussidiaria per il cessionario dell'azienda](#)

di Fabio Landuzzi

### DICHIARAZIONI

#### [Società agricole che optano per il reddito catastale](#)

di Luigi Scappini

### AGEVOLAZIONI

#### [School-Bonus per erogazioni liberali a favore delle scuole](#)

di Laura Mazzola

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

#### [Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## IVA

---

# **Auto in uso promiscuo al dipendente: cambi di utilizzo e rettifica Iva**

di Luca Caramaschi

Se il Dipartimento delle Politiche fiscali, con la RM n.6/DPF/08 ha confermato il diritto alla detrazione integrale dell'Iva per le **auto** utilizzate esclusivamente nell'esercizio d'impresa (circostanza che ricorre anche nell'ipotesi di messa a disposizione dei veicoli ai **dipendenti**, sempreché a fronte dell'utilizzo del veicolo anche per fini privati venga emessa fattura con Iva per un importo almeno pari al valore convenzionale previsto dall'art.51 c.4 lettera a) del TUIR), la richiamata pronuncia non affronta la situazione in cui l'utilizzo ai fini privati sia successivo al momento di effettuazione dell'acquisto. In tale caso la **detrazione** dell'Iva assolta all'acquisto avverrà secondo le condizioni vigenti al momento di effettuazione dell'operazione e, quindi, con detrazione **limitata** al 40%, non ricorrendo alcuna causa di detrazione integrale dell'imposta. Ci si chiede quindi quale sia il comportamento da adottare nel caso in cui, in un momento successivo, intervenga un uso da parte del **dipendente** e quindi ci si collochi in una fattispecie che consente il recupero integrale dell'imposta. Facciamo il seguente esempio: un'autovettura di 40.000 euro, più Iva per 8.800 euro, viene acquistata il 18 giugno 2015 e concessa in uso **promiscuo** al dipendente dal 1 luglio 2015. A fronte dell'«uso privato» viene emessa la fattura, il cui corrispettivo, desunto dalle **tariffe Aci** per il 2015, è ragguagliato al periodo di utilizzo nell'anno. Ora, poiché l'utilizzo ai fini privati è successivo al momento di effettuazione dell'acquisto, si pone il problema di determinare la misura della **detrazione** Iva sull'acquisto (se 40% oppure 100%). Tenendo presente il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva, se ne dovrebbe dedurre che l'Iva sull'acquisto è detraibile nella misura del **40%** (quindi 3.520 euro), mentre solo le operazioni effettuate dal 1 luglio 2015 beneficierebbero del diritto alla detrazione Iva al **100%**. Tale soluzione, tuttavia, non consente di offrire il medesimo trattamento negli altri casi di acquisizione del veicolo quali il leasing o noleggio, che, come evidente, risulterebbero più vantaggiosi. Infatti, mentre nell'acquisto in proprietà la detrazione al 40% nell'acquisto coinvolgerebbe l'Iva calcolata sull'intero prezzo dell'**autovettura**, nelle richiamate operazioni (rifacendosi alle date dell'esempio):

- la detrazione **limitata** al 40% riguarderebbe solo l'Iva sui canoni di leasing o di noleggio fatturati, nell'esempio considerato, anteriormente al 1 luglio 2015;
- sui canoni di leasing o di noleggio fatturati a partire dal 1 luglio 2015 spetterebbe la detrazione **integrale** dell'imposta.

Tale sistema, peraltro, comporterebbe un diverso regime di detrazione qualora l'auto fosse

assegnata in uso al **dipendente** in un anno solare ma non nel successivo, con evidenti riflessi sulla detrazione inizialmente operata. Nel caso in cui nell'anno solare successivo la stessa auto non fosse assegnata o fosse assegnata senza addebito del corrispettivo con Iva (quindi esponendo il valore **convenzionale** solo nella busta paga) si ricadrebbe nella categoria delle auto non interamente utilizzate per finalità imprenditoriali, con diritto alla detrazione al **40%**. Tali apparenti discrasie hanno pertanto spinto la dottrina ad ipotizzare la necessità di rideterminazione della **detrazione** inizialmente operata sull'acquisto in seguito al meccanismo della **rettifica** previsto dall'articolo 19-bis2 del DPR n.633/72. Meccanismo che comporta, relativamente ai beni ammortizzabili, il recupero dell'imposta qualora nei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione si dovesse verificare un mutamento nel regime di detrazione.

Così, se nel 2015 si acquista un'auto del valore imponibile di 40.000 euro più Iva 22% di 8.800 euro, immediatamente assegnata ad un **dipendente** in uso promiscuo con addebito del corrispettivo pari al valore del benefit, il predetto importo dell'Iva di 8.800 euro sarebbe interamente detraibile nel 2015. Se dal 2016 termina la predetta **assegnazione** oppure si tassa il **benefit** in busta paga al dipendente (quindi senza assolvere l'imposta sul corrispettivo per l'utilizzo privato), la detrazione Iva operata nel 2015 deve essere rettificata a debito dall'anno 2016 all'anno 2019 (rilevanza del quinquennio dall'entrata in funzione dei beni ammortizzabili) per l'importo annuale di euro 1.056, così calcolato: euro 8.800 diviso 5 = euro 1.760; euro 1.760 per 60% = euro 1.056 (la percentuale del 60% coincide con la percentuale dell'Iva divenuta indetraibile a seguito del cambio di destinazione dell'**autovettura**). Ci permettiamo, tuttavia, di prospettare anche una differente soluzione rispetto a quella sopra descritta, per il solo fatto che ci pare più aderente al dettato letterale della norma, consci del fatto che dalla stessa possono derivare conseguenze non pienamente logiche, talvolta a danno, talvolta a favore del contribuente. Il tutto ruota sul seguente ragionamento: siamo davvero certi che sia possibile applicare il meccanismo della **rettifica della detrazione** nei casi sopra prospettati?

Il dubbio non pare essere infondato, se solo si ragiona sul fatto che, all'atto pratico, non paiono ricorrere le specifiche circostanze che determinano l'applicazione dell'art.19-bis 2 del DPR n.633/72; infatti:

- non sembra sussistere alcun **cambio di destinazione** del bene, poiché lo stesso era e continua ad essere destinato, in tutto o in parte, alla effettuazione di operazioni che danno diritto alla detrazione (si pensi al caso del veicolo, inizialmente concesso a pagamento in uso **promiscuo** al **dipendente** e, successivamente, utilizzato quale "generico" bene aziendale) ;
- non sembra sussistere, nemmeno, alcuna variazione del regime di **detrazione** dell'Iva, poiché tale fattispecie, come originariamente indicato dalla CM n.328/E/97 (si veda, in particolare, il par.4.2), ricorre nelle casistiche in cui il **mutamento** riguarda il contribuente a tutto tondo e non sole specifiche operazioni; conferma in tal senso si può ulteriormente desumere che la rettifica in parola è di tipo generale e non su singolo bene.

Ora, se si condivide l'idea che la rettifica della detrazione non trovi applicazione al caso particolare, non resta che verificare le conseguenze pratiche che possono derivarne:

- se la detrazione dell'Iva gravante sull'acquisto avviene in costanza di **utilizzo promiscuo** a pagamento del veicolo da parte del dipendente, la stessa dovrebbe restare assicurata anche se tale utilizzo dovesse cessare nel prosieguo, indipendentemente dalla distanza temporale intercorrente tra il momento della detrazione e quello del mutamento di utilizzo; viceversa, se la detrazione avvenisse in assenza di utilizzo promiscuo a pagamento del **dipendente**, la stessa resterebbe quantificata nella misura forfetaria del **40%**, indipendentemente dal fatto che l'utilizzo **promiscuo** venga successivamente attivato;
- se la **detrazione** riguarda l'imposta gravante sui **canoni di leasing o di noleggio**, si dovrà operare la stessa avendo riguardo al momento della esigibilità dell'imposta, anche se qui le distonie resterebbero comunque arginate all'Iva gravante sulla singola fattura;
- se la detrazione riguarda le **spese di impiego**, si dovrà operare con gli stessi criteri suggeriti al punto precedente.

Sono conclusioni, lo si riconosce, che meriterebbero una presa di posizione esplicita da parte dell'Agenzia, posto che le stesse potrebbero prestarsi a **comportamenti strumentali** dei contribuenti, oppure a situazioni di evidente svantaggio per questi ultimi. D'altro canto, non si può dimenticare che, così operando, si risolverebbero (nel bene o nel male) anche le ulteriori problematiche che, a cascata, potrebbero derivare, quali quelle che si pongono in relazione alle possibili situazioni di utilizzo a pagamento per parte d'anno (esiste un criterio per valutare la **prevalenza**?). Insomma, una analisi puntuale (senza obbligo/facoltà di rettifica), a parere di chi scrive, ha il pregio di fornire un **criterio** di applicazione certo e possibile e, peraltro, assorbe in radice anche l'ulteriore dubbio in merito alla possibilità di rimettere in gioco la misura della **detrazione** operata nel passato, a fronte di **autovetture** che si trovino ancora nel periodo quinquennale di osservazione.

---

[1] La stessa circolare n.328/E/1997 riferiva di tale tipo di rettifiche come ipotesi assolutamente infrequenti, tenuto conto anche del fatto che eventuali destinazioni del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa darebbero origine ad autoconsumo, con il conseguente assoggettamento al tributo dal versante attivo che tornerebbe a legittimare la detrazione operata.



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***L'opzione per il regime dei minimi nel 2015***

di Alessandro Bonuzzi

Coloro che hanno iniziato una **nuova attività nel 2015** e intendono aderire al **regime dei minimi**, laddove non abbiano manifestato l'opzione nel modello A/7 in quanto la relativa proroga non era ancora in vigore, possono comunque avvalersene con comunicazione della scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015, allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.67/E pubblicata ieri.

È noto che l'ultima legge di stabilità ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 – regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità (cd. regime dei minimi), regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – con un **nuovo regime forfettario**.

Il legislatore, tuttavia, ha previsto **due eccezione** a tale disciplina, entrambe relative al regime fiscale di vantaggio:

- la prima è contenuta nella stessa legge di stabilità e, mediante l'introduzione di una vera e propria clausola di salvaguardia, ha consentito ai soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime dei minimi la facoltà di **continuare** ad avvalersene fino a naturale scadenza, ossia fino al compimento del quinquennio ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- la seconda, invece, è rappresentata dalla **proroga** prevista dall'art.10, comma 12-undecies, del D.L. n.192/2014 (decreto milleproroghe), secondo cui, in deroga all'abrogazione stabilita dalla legge di stabilità, i soggetti che intraprendono un'attività di impresa o professionale nel 2015, avendone i requisiti, possono ancora decidere di aderire al regime fiscale di vantaggio.

Riguardo a quest'ultimo punto, la risoluzione n.67/E precisa che **possono avvalersi del regime dei minimi anche coloro che hanno intrapreso l'attività nel 2015 prima dell'entrata in vigore della proroga e che, pertanto, non hanno manifestato l'opzione nel modello A/7**. A tal fine questi soggetti possono comunicare la propria scelta, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.

Peraltro, la mancanza o la tardività della comunicazione non compromette la validità dell'opzione, essendo la violazione tutt'alpiù sanzionabile con **un'ammenda amministrativa**.

Infatti, come regola generale, l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desume dal **comportamento concludente** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (ex art.1, comma 1, d.P.R n.442/1997).

In tal senso, nell'intervento in commento, l'Ufficio chiarisce che chi, pur avendo applicato prima della proroga il regime ordinario di tassazione, intende aderire al regime dei minimi nel 2015, per esercitare la scelta, potrà – entro 30 giorni da ieri (ossia dalla pubblicazione della risoluzione 67/E) o, se successiva, entro la prima liquidazione Iva – apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.

In particolare, per le operazioni attive potrà emettere **nota di variazione** per correggere l'attribuzione dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la **variazione in aumento** dell'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.

L'eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a **rimborso** mediante la presentazione della cosiddetta istanza anomala di cui all'art.21 del D.Lgs. n.546/1992.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Responsabilità sempre sussidiaria per il cessionario dell'azienda**

di Fabio Landuzzi

La **responsabilità solidale del cessionario di un'azienda**, o di un ramo di azienda, per i tributi non versati dal cedente, è ancorata alla **preventiva escusione del cedente** e pertanto, sino a quando non si è tentato il recupero del credito nei confronti del cedente stesso, **nulla può essere richiesto al cessionario** in quanto fino a quel momento non esiste alcuna responsabilità solidale.

Così è stato affermato dalla **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – nella sentenza n.2142/15 del 30 marzo 2015** in riforma del precedente giudicato che era stato emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.

La vicenda, avente ad oggetto il tema della **responsabilità del soggetto acquirente di un'azienda** per quanto concerne il debito per i tributi e gli accessori non versati dal cedente dell'azienda in relazione a **periodi d'imposta precedenti il trasferimento**, riguardava il caso di una società che nel 2008 aveva acquisito un'azienda svolgente l'attività di supermercato. In seguito, il concessionario per la riscossione dei tributi aveva notificato alla società cessionaria dell'azienda n. 2 **cartelle di pagamento relative a tributi non versati dall'impresa cedente**, specificando che tali cartelle erano state notificate a codesta società in quanto **responsabile in solido** con il cedente dell'azienda proprio in forza dell'atto di trasferimento perfezionato nel 2008.

La cessionaria presentava quindi propri separati **ricorsi avverso le cartelle di pagamento**, sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e sia nei confronti del concessionario per la riscossione (Equitalia Nord) domandando l'annullamento della pretesa di pagamento in forza della **omessa notifica dell'atto prodromico** (in quanto le cartelle di pagamento costituivano il primo atto di cui la cessionaria dell'azienda era venuta a conoscenza riguardo la pendenza in questione), della **violazione dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997** (invocando la sussidiarietà della propria responsabilità) e sia per via della mancanza di allegati.

Dopo il primo giudicato sfavorevole, la contribuente impugnava quindi in appello riproponendo i motivi su esposti, trovando accoglimento presso la Commissione Tributaria Regionale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, il **cessionario dell'azienda risponde sì in solido con il cedente**, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui la cessione è avvenuta e nei due precedenti, ma **fruisce del beneficio della preventiva escusione**, e risponde comunque nei limiti del valore dell'azienda trasferita. Allo

stesso modo risponde per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello è emerso che **i tentativi di escussione compiuti da Equitalia e risultati infruttuosi** erano in verità **riferiti a tutt'altre pendenze**, diverse quindi da quelle oggetto delle cartelle di pagamento. Pertanto, nel giudizio di secondo grado era emerso come dai documenti disponibili **nessun tentativo infruttuoso era stato compiuto** con riferimento alla esazione delle cartelle di pagamento impugnate.

Inoltre, secondo i Giudici della Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio delle Entrate avrebbe dovuto **notificare l'atto prodromico anche alla cessionaria dell'azienda** per consentirle **di verificare che il cedente avesse adottato ogni strategia idonea**, e poter quindi **valutare se intervenire nel processo**. Invece, le cartelle di pagamento impugnate facevano riferimento ad un avviso di accertamento che non era mai stato notificato al cessionario, e quindi tale soggetto non avrebbe potuto verificare il comportamento difensivo del cedente e di conseguenza **tutelare i propri diritti**.

In conclusione, quindi, l'appello della cessionaria dell'azienda viene accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale nel presupposto essenziale che la **responsabilità** di tale soggetto, per le violazioni commesse dal cedente e rientranti nel contesto disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, **beneficia della preventiva escussione del cedente** la quale deve essere **concretamente provata in giudizio** e la cui **infruttuosità** deve direttamente afferire agli atti per i quali viene invocata la responsabilità solidale del cessionario.

## DICHIARAZIONI

---

### **Società agricole che optano per il reddito catastale**

di Luigi Scappini

Tempo di dichiarazioni dei redditi e, per quei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione Iva in via autonoma a febbraio, tempo di optare per i possibili regimi fiscali alternativi di cui possono fruire.

Una di queste opzioni riguarda, come noto, le cosiddette **società agricole** ex D.Lgs. n. 99/2004, che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/2006 possono optare per la determinazione del reddito, reddito che rimane comunque di impresa, secondo le modalità previste dall'articolo 32 Tuir e quindi su **base catastale**.

Le modalità applicative sono disciplinate dal D.I. n.231 del 27 novembre 2007 che, tra le altre cose, individua le modalità operative di esercizio dell'opzione.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto *“Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”*.

L'articolo 1 del D.P.R. n. 442/1997 stabilisce che *“L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.209/E del 27 agosto 1998 ha affermato che il Legislatore, con l'articolo 1 ha, di fatto, modificato il tradizionale concetto di opzione.

Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'Ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini **sanzionatori**.

In altri termini, fermo restando la previsione di esercizio dell'opzione nella prima dichiarazione utile, quello che effettivamente rileva è il **comportamento concreto** del contribuente, poiché la scelta operata dal contribuente, nel nostro caso la società, si desume dai comportamenti concludenti.

**Comportamento concludente** significa che sono stati messi in atto adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base.

Nel caso di opzione per la determinazione del reddito, che comunque, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 50/E/2010, resta di impresa, secondo le regole stabilite all'articolo 32 Tuir, il comportamento concludente consisterà, in sede dichiarativa, nella compilazione, *in primis*, del **quadro conciliativo** presente nel quadro RS sia del modello UnicoSP2015 che Unico SC 2015.

Parimenti, nel modello Iva2015 si dovrà **fleggare** il rigoVO23 casella 1 in caso di opzione per il regime o la casella 2 in caso di revoca, ricordando che l'opzione per il regime vincola la società per un **triennio**.

Identiche conclusioni si possono trarre anche per quanto concerne l'opzione del **regime Iva** da adottare, in ragione della facoltà che viene concessa alle società, ma anche alle ditte individuali, dall'articolo 34, comma 11 DPR n. 633/1972.

Infatti, bisogna ricordare come il regime previsto per l'agricoltura dagli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, rappresenta il regime ordinario e che quindi, in caso di rispetto dei parametri richiesti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 richiamato, il soggetto ricade **naturalmente** nel regime che, di fatto, consiste in un regime speciale di detrazione dell'imposta in misura forfettaria tramite l'applicazione delle aliquote compensative.

A supporto della rilevanza "esclusiva" del comportamento concludente si ricorda come, proprio in materia Iva, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.20421/2014 abbia affermato che *"l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. – i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto"*.

Ne deriva che, in caso di contestazione della mancata opzione potrà essere applicata la sola **sanzione amministrativa** nella misura di 256 euro, fermo restando la sussistenza, nel caso di opzione per la tassazione del reddito di impresa secondo le regole catastali, dei requisiti richiesti.

*Per approfondire le problematiche relative alle società in agricoltura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## AGEVOLAZIONI

---

### ***School-Bonus per erogazioni liberali a favore delle scuole***

di **Laura Mazzola**

I soggetti che hanno effettuato, o effettueranno, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, **erogazioni liberali** in denaro, a favore degli **istituti del sistema nazionale di istruzione**, avranno diritto ad un “bonus” in misura differenziata a seconda dei periodi d’imposta oggetto delle erogazioni stesse.

Tale credito, detto “**school bonus**”, previsto dall’articolo 1, commi da 145 a 149, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), rappresenta una misura atta a **potenziare e riqualificare gli istituti scolastici esistenti**, realizzare nuove strutture e sostenere interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, anche al fine di contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione.

Il “bonus”, per i periodi d’imposta 2015 e 2016, è riconosciuto nella misura pari al **65 per cento** delle erogazioni effettuate in ciascun periodo, mentre, per il periodo d’imposta **2017**, la misura prevista scende al 50 per cento. Il limite massimo consentito è di 100.000 euro per ogni periodo.

Pertanto, le spese effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa saranno deducibili per un importo massimo di 65.000 euro (ossia 100.000 euro x 65 per cento), negli anni 2015 e 2016, e per un importo massimo di 50.000 euro (ossia 100.000 euro x 50 per cento), nel 2017, per un totale massimo nel triennio di 180.000 euro (vale a dire la sommatoria di 65.000, per il 2015, di 65.000, per il 2016, e di 50.000, per il 2017).

In particolare, la **prima quota del credito d’imposta**, relativo alle spese effettuate nel periodo 2015, sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2016.

Così, ad esempio, il credito maturato nel 2015, pari a 60.000 euro, sarà utilizzabile negli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo massimo annuale di 13.000 euro (dato da **un terzo** del 65 per cento di 60.000); mentre lo stesso credito, maturato nel 2017, sarà utilizzabile negli anni 2018, 2019 e 2020 per un importo massimo annuale di 10.000 euro (dato da un terzo del 50 per cento di 60.000).

Infatti, tali crediti devono essere ripartiti **in tre quote annuali** di pari importo (al massimo 21.666,67 euro i primi due anni e 16.666,67 euro il terzo anno), e, per i soggetti titolari di

reddito d'impresa, possono essere utilizzati esclusivamente, a norma dell'articolo 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in compensazione tramite modello F24.

La norma istitutiva dello “school bonus” prevede, inoltre, che il credito non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef e relative addizionali regionale e comunale), né del valore della produzione ai fini Irap.

Due però sono le **condizioni** affinché il “bonus” possa essere perfezionato:

- le somme devono essere versate in un apposito **capitolo** dell'entrata del bilancio dello Stato, in base alle modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Alle istituzioni scolastiche destinate di erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale è assegnata una quota pari al dieci per cento delle somme complessivamente iscritte ogni anno nel predetto capitolo dell'entrata del bilancio;
- i soggetti beneficiari devono dare **pubblica comunicazione** dell'ammontare delle somme erogate, della destinazione e dell'utilizzo delle stesse tramite il proprio sito web istituzionale, all'interno di una pagina dedicata, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Si evidenzia che il “bonus” in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **Dello spirito libero – Frammenti di vita e di pensiero**



Mario Tronti

Il Saggiatore

Prezzo – 20,00

Pagine – 316

Si dice che le categorie del Novecento non siano in grado di capire il presente. Falso. Solo il Novecento ci fa capire il dopo; solo chi lo ha attraversato e sofferto, tutto intero, può interpretare il presente con strumenti affilati. Mario Tronti, che il XX secolo l'ha vissuto da protagonista intellettuale – da marxista eretico – e ne è uscito sconfitto, non ha rinunciato all'esigenza, e al dovere, di capire. Oggi la libertà di pensiero è garantita, ma non è concesso un pensiero di libertà: il capitale ha conquistato tutto il mondo, e così è arrivato a conquistare anche tutto l'uomo. Non solo trattato di filosofia politica, *Dello spirito libero* è anche e soprattutto un capolavoro di resistenza: un'opera composta di frammenti, perché «non si può ormai pensare e scrivere che per frammenti, essendo esploso il mondo di ieri in mille pezzi». Un libro matto e disperatissimo, profondamente autentico. Scegliendo il procedimento analogico e lo stile metaforico, senza mai cedere all'autobiografia o alla confessione, Tronti richiama e contempla tragicamente i grandi temi della storia e dell'uomo: il Moderno occupato dal capitalismo e la concezione borghese della vita, la Rivoluzione d'ottobre e l'errore del socialismo subito, il crollo del comunismo e la fine della storia; la memoria, le classi, il feticcio della merce, la critica della democrazia, l'autonomia della politica. Nelle riflessioni su libertà, destino e profezia risuonano le parole di Marx, Tocqueville, Smith; Montaigne, Hegel,

Nietzsche; Musil, Kafka, Benjamin. Ma anche san Paolo, i vangeli, la Bhagavadg?t?: essere dentro il proprio tempo senza appartenere al proprio tempo è possibile solo riscoprendo la dimensione spirituale del vivere, nella convinzione che contrapporre due orizzonti grandemente umani come cristianesimo e comunismo è stata una sciagura per la modernità. Dello spirito libero è un esercizio ascetico di pensiero complesso – come deve esserlo il pensiero che sfida se stesso – mai artificiosamente difficile, mai falso. Tronti è un autore che si mette in gioco fino in fondo. E al suo lettore non può chiedere di meno.

### **Grammatica dell'italiano adulto – L'italiano di oggi per gli italiani di oggi**



Coletti Vittorio

Il Mulino

Prezzo – 14,00

Pagine – 225

Questa è una grammatica amichevole ed essenziale del nuovo italiano, rivolta a chi è cresciuto e cresce in esso, lingua materna o della nuova patria: un rapporto vivo che suscita l'esigenza di saperne di più sulle norme che si rispettano (anche senza saperlo) e sugli errori che si commettono (in genere senza volerlo). Le regole sono suggerite a partire dalle loro infrazioni più comuni (di pronuncia, grafia, forme, sintassi), illustrando le cause remote delle une e le prospettive future delle altre.

### **L'ingegneria degli animali – Così funziona la vita**



Mark Denny, Alan McFadzean

Adelphi

Prezzo – 36,00

Pagine – 408

Unico detentore del linguaggio e del pensiero astratto, l'uomo crede di poter estendere questa unicità anche al suo assetto biomeccanico e alle sue facoltà sensoriali. In realtà, come dimostrano Mark Denny e Alan McFadzean in modo non di rado sconcertante, una così tenace prospettiva antropocentrica ha fondamenta fragili e illusorie. Il nostro scheletro non è adatto alla locomozione quanto quello di molti quadrupedi. E ognuno dei nostri sensi, per quanto efficiente, mostra nel confronto con altre specie carenze sia strutturali che funzionali: l'occhio ha un'acutezza quattro volte inferiore a quella di un falco pellegrino; e lo stesso vale per olfatto, udito e gusto, dove veniamo surclassati, nell'ordine, da talpe, gufi e panda minori. Persino le nostre più elaborate protesi tecnologiche, come quelle concepite per il volo, sembrano solo pallide imitazioni di congegni ingegneristici e cognitivi preesistenti: basti pensare all'ossatura robusta e leggera degli pteranodonti, capolavori di aerodinamica di ottanta milioni di anni fa; al «veleggiamento dinamico» degli albatri, che permette di coprire lunghissime distanze con un minimo dispendio di energia; o all'orientamento nei colombi, «piattaforme volanti di rilevazione a distanza» dotate di strumentazione per la navigazione celeste, ricevitori acustici a banda larga, sensori di campo magnetico. Percorrendo questa impressionante varietà di soluzioni adattative, Denny e McFadzean risalgono all'incidenza delle leggi fisiche e matematiche e dei vincoli chimici sul processo evolutivo – dalla gravitazione alla luce, dalle leggi allometriche ai processi di auto-organizzazione della materia. E soprattutto chiariscono come ogni specie porti con sé una rappresentazione del mondo esterno irriducibile alle altre, formando una fantasmagoria di letture tra loro fittamente intrecciate.

**L'analfabeta che sapeva contare**



**Jonas Jonasson**

Bompiani

Prezzo – 19,00

Pagine – 496

---

Il 10 giugno 2007, il re e il primo ministro della Svezia scompaiono durante un ricevimento ufficiale al castello reale. Si diffonde la voce che entrambi non si sentissero bene, ma la verità è diversa, e la storia molto più complicata. Tutto ha inizio a Soweto, dove vive Nombeko, una ragazzina particolare che non sa né leggere né scrivere, ma che è molto curiosa e non sta mai ferma. E, soprattutto, ha una confidenza sorprendente e innata abilità con i numeri e le equazioni più complesse. Un piccolo genio che, grazie all'algebra, si trova catapultata dai sobborghi di Johannesburg, nel cuore di un intrigo mondiale, nel centro del mondo, a stretto e pericolosissimo contatto con il re di Svezia e il suo primo ministro. Eccentrici personaggi accompagnano questa piccola analfabeta che sa contare: un disertore americano leggermente matto, due fratelli gemelli che però all'anagrafe sono una sola persona, tre ragazzine cinesi negligenti, una baronessa coltivatrice di patate e, come detto, il re svedese e il primo ministro. Dopo Il centenario che saltò dalla finestra? E scomparve, Jonas Jonasson ci racconta una nuova, straordinaria e scoppiettante avventura, colma di colpi di scena, traboccante di divertito e intelligente umorismo. E ci fa dono di un nuovo, indimenticabile personaggio, che dai margini del mondo arriva al cuore dei lettori.

**Luce perfetta**



Marcello Fois

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 314

---

«Non è facile stabilire per quanto tempo una passione possa covare». Cristian è intraprendente e deciso, «uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente intuitive, fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono». Maddalena è altrettanto tenace, e ha dalla sua la forza di saper immaginare – e insieme difendere – il proprio futuro. Sarebbero perfetti l'uno per l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di Domenico. Il sentimento che lega Domenico a Cristian «da un punto di vista della linea parentale genetica non ha nessun valore, ma da quello della linea parentale affettiva è quanto basta per dare senso a una vita intera». Anche se hanno cognomi diversi, infatti, i due ragazzi crescono come fratelli. E quando – passati i furori dell'adolescenza – Nuoro si organizza per apparecchiare la festa di fidanzamento di Domenico e Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa chiaro a tutti che per Cristian non c'è più spazio. Se non fosse che lui è un Chironi, appartiene cioè a una famiglia «sempre caduta in piedi, perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare, ma poi questo non accade mai». Tanto che quando si mette in mezzo Mimmù – padre di Domenico, zio adottivo di Cristian – diventa evidente che la stirpe dei Chironi è troppo ingombrante per poter essere tollerata. Del resto «non si conosce veramente qualcuno finché non lo si può paragonare a se stessi»... Dopo *Stirpe* e *Nel tempo di mezzo*, un romanzo – attesissimo – colmo di passioni sopite, di tradimenti, colpi di scena e riconciliazioni. Una storia che si scioglie, infine, in un duello epico, dove nella vicinanza e nell'assenza si gioca la partita della vita. Gli anni Ottanta della speculazione edilizia in Sardegna, mescolati alle canzoni di Gazebo e al Conte di Montecristo, fanno da sfondo a una vicenda in cui il cuore dell'intera umanità sembra essere più che mai esposto agli occhi del lettore. Un esercizio crudele eppure necessario, per sentire addosso quella luce perfetta che ammanta i nostri ricordi. Con la speranza di riconquistare la propria identità e i propri desideri, fino a comprendere che sognare è «immaginare se stessi esattamente nel posto in cui ci si trova».